



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Il Magistrato Istruttore

Posta elettronica certificata

CORTE DEI CONTI



0003570-22/03/2016-SC_VEN-T97-P

Venezia,

Al Presidente del Consiglio
Comunale

Al Sindaco del Comune di
Giacciano con Baruchella (RO)

All'Organo di revisione economico-
finanziaria
del Comune di
Giacciano con Baruchella (RO)

e per il tramite dell'Ente

Oggetto: Art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23/12/2005, n. 266 – Relazione dell'organo di revisione sul rendiconto 2013 – Comune di Giacciano con Baruchella (RO).

La Sezione del controllo della Corte dei conti per il Veneto, al cui esame sono state sottoposte la relazione in oggetto e le osservazioni del Magistrato istruttore, nell'Adunanza del 24 febbraio 2016 nel considerare che, allo stato degli atti, le irregolarità emerse non rientrano nelle ipotesi per le quali la Sezione deve adottare apposita pronuncia, ha ritenuto comunque opportuno che codesto Comune venisse reso edotto in ordine alle cennate irregolarità.

Pertanto, con deliberazione che si allega in copia, ha incaricato lo scrivente Magistrato istruttore di inviare apposita nota in cui venga richiamato l'Ente sulla necessità di una maggiore attenzione in relazione all'allegazione di documentazione necessaria ai fini della valutazione del questionario e vengano esposte le irregolarità riscontrate in relazione:

- alla corretta contabilizzazione delle poste allocate in "Altre per servizi conto terzi";
- alle passività, potenziali, correlate alle fidejussioni in essere;
- al mancato inoltre a questa Sezione del referto sul controllo di gestione,

affinché l'ente ne tenga conto ed adotti le conseguenti misure correttive.

I. In relazione all'allegazione di documentazione necessaria ai fini della valutazione del questionario non risulta allegato allo stesso il prospetto relativo al monitoraggio del patto di stabilità interno (definitivo), già inviato al Ministero dell'Economia e Finanze-RGS. Posto che dai dati presenti nel sito RGS non si evidenziano criticità in relazione al



rispetto del Patto e che, pertanto, è stato comunque possibile procedere all'analisi dei dati, si raccomanda di porre maggiore attenzione, per il futuro, non solo alla corretta compilazione del questionario ma, anche, alla produzione della documentazione richiesta a corredo.

2. In relazione, poi, alle poste contabili allocabili alla voce “Altre spese per servizi conto terzi”, sulla base dei dati forniti, si rilevano per l'anno 2013, un totale di pagamenti pari ad € 36.624,12 (punto 1.13.1) e di impegni pari ad € 37.648,42 (punto 1.13.2) per i quali sono state indicate le tipologie di spesa “erogazione di somme versate da enti il cui importo deve essere distribuito” e “anticipazione di somme per conto di enti pubblici e privati”.

La Sezione sul punto non può esimersi dal richiamare l'attenzione sui “Principi contabili per gli enti locali” elaborati dal Ministero dell'interno - Direzione centrale della finanza locale – in particolare sul punto 27 del Principio contabile n.1-, sulla scorta dei quali i servizi per conto terzi sono servizi che impongono entrate e spese costituenti al tempo stesso un credito e un debito dell'ente. Detti servizi sono puntualmente definiti e sono imm modificabili. Si tratta, pertanto, di servizi che riguardano esclusivamente operazioni poste in essere per conto di altri soggetti, non per perseguire un interesse diretto o proprio ma quale strumento per la realizzazione degli interessi dei soggetti stessi. Da tali principi, pertanto, si desume, che i suddetti servizi, sono tali e, dunque, costituiscono partite di giro, solo quando si tratti di attività estranee alle competenze (anche delegate) dell'ente, ovvero quando siano realizzate nel preminente interesse di soggetti terzi e rispetto ad esse l'ente medesimo non assuma alcun rischio, né operativo né patrimoniale, qualificandosi, in definitiva, come mero esecutore materiale di determinazioni altrui. Vigendo, per costante e consolidata giurisprudenza contabile, il principio della tassatività delle voci imputabili nei servizi conto terzi (voci previste dal D.P.R. 194/1996) al fine di evitare alterazioni alle risultanze contabili sono iscrivibili nei servizi conto terzi, pertanto, solo le operazioni poste in essere dall'ente, non per la realizzazione di un proprio fine istituzionale, ma per conto di altri soggetti, in assenza di qualsiasi discrezionalità e autonomia decisionale dell'ente stesso. Non è, pertanto, sufficiente, per la relativa allocazione nei servizi conto terzi, la sola circostanza che una spesa sia sostenuta dall'ente per un terzo e sia destinata ad essere interamente rimborsata. Si richiama, in proposito, la sentenza n. 188/2014 con la quale la Corte costituzionale ha chiarito che “le partite di giro sono poste di entrata e di spesa per definizione in equilibrio, gestite dall'ente in nome e per conto di altri soggetti ma, in ogni caso, estranee all'amministrazione del suo patrimonio. Esse si articolano in voci di entrata e di spesa analiticamente correlate che presuppongono un equilibrio assoluto, il quale si sostanzia in un'ontologica invarianza dei saldi contabili”. In conseguenza, l'inserimento di voci di entrata e di spesa tra i servizi conto terzi in assenza dei necessari presupposti di legge concretizza una violazione di norma giuridica (art. 168 del Tuel) finalizzata a garantire la regolarità della gestione finanziaria.

Si raccomanda, pertanto, all'Ente di valutare attentamente la natura delle poste contabili da allocare nella voce “Altre per servizi conto terzi” in modo da evitare che nei servizi per conto terzi, vengano incluse spese che debbono trovare invece allocazione in in altre componenti del bilancio.

3. Quanto alle passività potenziali, sulla base dei dati forniti si rileva l'importo di € 70.510,13 di interessi passivi relativi ad operazioni di indebitamento garantite con



fideiussioni rilasciate ai sensi dell'art. 207 T.U.E.L.

In proposito la Sezione deve richiamare l'attenzione degli organi preposti, sia politici che tecnici, ciascuno per quanto di propria competenza, sui limiti che circondano l'assunzione di obbligazioni fideiussorie da parte dell'ente locale. In particolare deve sottolinearsi che il rilascio di una garanzia fideiussoria, esponendo l'ente garante al rischio di escussione in caso di insolvenza del debitore principale, viene assimilato all'ipotesi di indebitamento e deve, pertanto, essere tenuto presente non solo in rapporto alla situazione debitoria attuale ma anche a quella prevedibile futura (in termini, cfr. delibera di questa Sezione n. 449/2010/PAR del 14/12/2010).

Attraverso la previsione di condizioni tassative, dall'affermata assimilazione operata dal legislatore tra indebitamento e fideiussione ne discende che è circoscritta la possibilità per gli enti locali di prestare garanzie fideiussorie a terzi alle sole operazioni, tra l'altro, di investimento comportanti futuri vantaggi per la comunità (cfr. delibera di questa Sezione n. 449/2010/PAR del 14/12/2010, nonché Sezione regionale di controllo Piemonte delibera 14/Par/2007 del 13.9.2007 e Sezione Lombardia delibera 92/2010/Par del 4.2.2010).

E' evidente quindi come, attraverso tali disposizioni, si sia voluto introdurre, in via normativa primaria, un meccanismo rigido che opera in modo vincolato su una delle componenti della spesa, appunto quella di investimento, utilizzata dagli enti per raggiungere parte degli obiettivi che si prefiggono, senza che residuino in capo agli enti medesimi margini di discrezionalità nella scelta dei parametri suddetti (cfr. delibera di questa Sezione n. 269/2011/PAR dell'8/03/2011).

Ne discende che l'iscrizione della passività virtuale riferibile all'obbligazione accessoria di garanzia deve, al pari dei mutui direttamente contratti dal Comune con finanziamento garantito da entrate correnti proprie, permanere per tutta la durata dell'obbligazione principale.

Pertanto, nel richiamare l'attenzione sulla estrema cautela che deve accompagnare la prestazione di fideiussioni da parte degli enti locali, si raccomanda di monitorare con puntualità la corretta gestione del debito garantito al fine di evitare che eventuali possibili insolvenze possano riverberarsi sugli equilibri di bilancio del Comune.

Ciò, in relazione al peculiare regime giuridico dell'obbligazione fideiussoria che, in quanto caratterizzato da un vincolo particolarmente pregnante sul patrimonio, impone al fideiussore l'attento monitoraggio dell'esposizione debitoria al fine di prevedere un'adeguata copertura finanziaria la cui consistenza dipenderà, in un'ottica prudentiale, dall'esborso massimo cui il garante potrebbe essere costretto in caso di escussione, nonché (eventualmente) dalla probabilità di insolvenza e dalle concrete condizioni cui è subordinato l'intervento finanziario del fideiussore. Se è vero, infatti, che, in base al criterio di competenza finanziaria, le spese si riconducono al periodo amministrativo in cui sorge l'obbligo a pagare (impegno), non v'è dubbio che dai principi di attendibilità e veridicità del bilancio nonché dal principio di copertura degli oneri finanziari discenda l'obbligo per l'ente che rilascia la garanzia fideiussoria di predisporre adeguati accantonamenti a fondo rischi (principio contabile n. 3 dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali).

Si richiama sul punto anche la recente deliberazione n. 30/SEZAUT/2015/QMIG emessa dalla Sezione delle Autonomie di questa Corte dei conti nell'Adunanza del 23 ottobre



2015.

4. In relazione, poi, all'inadempienza di codesta Amministrazione rispetto alle prescrizioni normative di cui all'art. 198bis T.U.E.L. posto che a tutt'oggi non risulta essere stato inoltrato il Referto sul controllo interno di gestione ex artt. 198 TUEL, la Sezione ricorda che l'art. 1, comma 5 del decreto legge n. 168/2004, convertito in legge dall'art. 1 della legge 30 luglio 2004, n. 191, ha inserito, dopo l'art. 198 del T.U.E.L., il seguente: «Art. 198-bis (Comunicazione del referto). - 1. Nell'ambito dei sistemi di controllo di gestione di cui agli articoli 196, 197 e 198, la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce la conclusione del predetto controllo, oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 198, anche alla Corte dei conti» e che, pertanto, il mancato inoltro del predetto Referto costituisce violazione di un preciso obbligo di legge.

Si sollecita quindi il tempestivo adempimento di quanto sopra.

Il Magistrato Istruttore

Cons. Elena Brandolini

Elena Brandolini

